



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Consiglio regionale della Toscana (AOOVRT)
Protocollo n. 0005565/02.18.01 del 02/05/2024
Fascicolo: LEX 11_MOZ_1661;

GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

AOOVRT Protocollo n. 0005565/02-05-2024



LEX 11
MOZ 1661

Firenze, 30 aprile 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

Mozione ai sensi dell'articolo 175 del regolamento interno

Oggetto: in merito alla vigente disciplina concernente il limite massimo di utilizzo delle autoambulanze.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista:

- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario);

Visto:

- il decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2021, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario");

Richiamato:

- in particolare, l'articolo 3 del suddetto DPGR 46/R/2021 che disciplina il limite massimo di utilizzo delle autoambulanze e che nel dettaglio dispone quanto segue:

"-1. Le autoambulanze impiegate nelle attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato sono sostituiti, di norma, al raggiungimento dei dieci anni dalla data di prima immatricolazione e comunque al raggiungimento della percorrenza di 250.000 km.

- 2. I mezzi di soccorso di cui al comma 1, una volta raggiunto il limite temporale o di percorrenza ivi indicati, possono essere impiegati nelle attività di trasporto sanitario di base.";

Rilevato che:

- sulla base delle suddette disposizioni è previsto che le autoambulanze al raggiungimento di dieci anni dalla data di prima immatricolazione o di 250mila Km di percorrenza debbano essere sostituite o comunque non più utilizzate per le attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato;

Riscontrato che:

- l'applicazione concreta della norma ha dimostrato come in alcuni casi sia necessario procedere alla sostituzione dei mezzi in parola anche quando il raggiungimento di uno dei due limiti non comporta una correlata inadeguatezza dell'autoambulanza in termini di funzionalità: è possibile, ad esempio, che il mezzo raggiunga il limite dei 10 anni di servizio e sia ancora molto lontano dal raggiungimento del limite chilometrico o viceversa;

Valutato che:

- è pertanto opportuno, in quest'ottica, avviare una riflessione sull'adeguatezza dei limiti contenuti nell'articolo 3 del citato DPGR 46/R/2021 al fine di valutare un'estensione degli stessi, tenendo comunque ferma l'esigenza di organizzare il servizio in modo ottimale mediante mezzi pienamente rispondenti a requisiti di funzionalità e sicurezza;

Considerato che:

- ferma restando la necessità di effettuare una periodica valutazione sull'efficienza dei mezzi impiegati, un ragionevole aumento dei limiti di utilizzo consentirebbe di estendere la durata operativa degli stessi, evitando l'obbligo di sostituzione in tutti i casi in cui le autoambulanze, mediante interventi di manutenzione preventiva di miglioramento, anche delle attrezzature a bordo, dimostrino di avere ancora vita utile in rapporto al servizio da svolgere;

Ritenuto che:

- contestualmente all'innalzamento di tali limiti, risulta parimenti opportuno effettuare una valutazione sulla congrua durata operativa che devono avere i mezzi utilizzati nelle attività di trasporto sanitario di base, attualmente sottoposti alla disciplina dell'articolo 3, comma 2 del DPGR 46/R/2021;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- a valutare l'opportunità di modificare le disposizioni concernenti il limite massimo di utilizzo delle autoambulanze contenute nel DPGR 46/R/2021, prevedendo:


- 1) un innalzamento sia dei limiti chilometrici che di quelli temporali per la sostituzione dei mezzi deputati allo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato considerando la possibilità di fissare il primo a 350mila km ed il secondo ad un periodo di utilizzo dalla prima immatricolazione superiore ai 10 anni;
- 2) l'introduzione di un limite specifico sia temporale che chilometrico in relazione all'utilizzo dei mezzi deputati allo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di base.

I Consiglieri

VINCENZO CECARELLI

ENRICO SOSTEGNI

CRISTIANO BENUCCI



LUCIA DE ROBERTIS Lucia De Robertis

DONATELLA SPADA Donatella Spada

ANDREA PIERONI Andrea Pironi

MARIO PUPPA

GIACOMO BUGLIANI

ELENA ROSTOM

GIANNI ANSELMINI

MARCO NICCOLAI

FEDERICA FRATTONI

ANDREA VANNUCCI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]